

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 8718/43.11.2022 del 27 aprile 2022

/ Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Applicazione articolo 3Bis, legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 II.PP.A.B..

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore
(rif. nota Ass. 14 aprile 2022, n. 2949/GAB)

1. Con la richiesta di parere in riscontro Codesto Assessorato - premesso che i consigli di amministrazione degli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza – II.PP.A.B. vengono costituiti con decreto assessorile ai sensi degli Statuti dei rispettivi Enti - espone che non sempre questi prevedono la presenza di un componente designato dall'Assessore, nel qual caso, il decreto assessorile di composizione dell'organo in questione “rimane un atto dovuto teso ad estrinsecare la volontà dei soggetti aventi diritto ad esercitare la scelta del componente.”

In alternativa, qualora non pervengano le designazioni di spettanza, l'Assessore nomina un commissario straordinario per consentire la ricostituzione dell'organo.

Il Richiedente precisa altresì che i componenti i consigli di amministrazione non percepiscono alcun compenso, stante che l'incarico è conferito a titolo gratuito, mentre l'attribuzione di un incarico commissariale è a titolo oneroso.

A tal proposito, l'Assessorato richiedente richiama il disposto dell'articolo 3bis della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 nel testo novellato dall'articolo 5, legge regionale 18 marzo 2022, n. 3.

Ciò predetto, codesto Assessorato chiede:

“1) se sia possibile, in vigenza ed ai sensi del citato art. 3 bis della L. R. 22/95, in luogo della nomina dei commissari come previsto dal secondo comma della norma in discorso,

costituire i Consigli di Amministrazione delle II.PP.A.B. laddove all'Assessore non spetti alcuna designazione e, laddove, quindi, il decreto assessoriale sia incarnazione amministrativa dell'espressione di volontà degli aventi diritto alla designazione, perfezionamento, dunque, della volontà altrui.

2) se sia altresì possibile, stanti le precedenti considerazioni, costituire comunque il CDA anche in presenza della designazione assessoriale.”.

2. In ordine ai quesiti sottoposti si osserva quanto segue:

Questo Ufficio ha avuto modo di esaminare la disciplina e la natura giuridica delle II.PP.A.B. nell'ordinamento regionale in occasione di molteplici pregresse consultazioni afferenti anche ad iniziative legislative governative di riforma organica degli enti in questione.

Per il profilo di rilevanza ai fini della presente trattazione, si ribadisce che, nell'ordinamento della Regione, la personalità giuridica degli enti in esame non è senz'altro di natura pubblica, ma può anche essere privata (*ex multis*, C. Cost. 7 aprile 1988, n. 396; Cass. Civ. S.U. n. 115 del 2012; C.di Appello, Palermo, n. 982/2016; Trib. Palermo, Sez. Lav. n. 2163 del 2014; Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. 3 gennaio 2019, n. 27).

La norma contenuta nell'articolo 3-bis della l.r. 28 marzo 1995, n. 22, nel testo novellato dalla l.r. 18 marzo 2022, n. 3, così recita: *“1. Nei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale della legislatura regionale ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto della Regione ovvero dopo il verificarsi di una causa di conclusione anticipata della legislatura regionale di cui agli articoli 8-bis e 10 dello Statuto della Regione, è fatto divieto al Presidente, alla Giunta ed agli Assessori della Regione, a pena di nullità, di procedere a nomine, designazioni o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Regione, in enti, aziende, comprese quelle di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modificazioni, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla Regione.*

2. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel caso di cessazione delle nomine, designazioni od incarichi nei centottanta giorni antecedenti la scadenza

naturale della legislatura regionale ovvero dopo il verificarsi di una delle cause di conclusione anticipata di cui al comma 1, il Governo della Regione nomina i commissari straordinari, individuandoli prioritariamente nei soggetti la cui nomina, designazione o incarico è cessata nei predetti centottanta giorni o dopo il verificarsi di una delle cause di conclusione anticipata di cui al predetto comma 1. I commissari straordinari permangono in carica fino alla nomina dei titolari da parte del nuovo Governo della Regione che vi provvede non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di proclamazione del Presidente neoeletto.”.

Pertanto, accedendo ad un'interpretazione letterale del primo comma della norma sopra riportata, prioritaria ai sensi dell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, emerge chiaramente che il legislatore regionale ha inteso porre il divieto di procedere alle nomine, designazioni o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva sia di enti pubblici che privati sottoposti alla vigilanza da parte della Regione senza apporre alcuna eccezione circa eventuali diverse modalità di procedura, sia riguardo ad enti di natura pubblica che privata. Appare, pertanto, applicabile alla fattispecie in esame il brocardo latino *“Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”*.

L'unica deroga ammessa al disposto divieto è contenuta nel secondo comma dell'articolo 3-bis avente ad oggetto l'ammissibilità di nomina dei commissari straordinari al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa del soggetto giuridico coinvolto, in linea con la finalità essenziale di tale istituto giuridico, volto a garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * * * *

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 /6/1998 , n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso presso codesto dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8/9/1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta

Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to
Il Dirigente
Francesca Marcenò

F.to
L'Avvocato Generale
Bologna